

Pubblicato il 19/05/2022

**N. 03172/2022 REG.PROV.CAU.
N. 04951/2022 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4951 del 2022, proposto da Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Vito Auricchio, Valerio Mosca e Nicoletta De Mucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio materiale presso lo studio dell'avvocato Filippo Pacciani in Roma, via di San Nicola Da Tolentino 67;

contro

Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Tim S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Minervini, Marco Cappai ed Emanuela Foschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio materiale in Roma, via Emilio de' Cavalieri 7;

U.Di.Con. - Unione per la Difesa dei Consumatori, Confconsumatori, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento dell'AGCM prot. n. 30035 del 28 marzo 2022, con cui è stato concluso il procedimento PS12029 – Iliad-Offerte 5G; del provvedimento dell'AGCM prot. n. 89126 del 29 novembre 2021 di rigetto degli impegni proposti da Iliad nel procedimento PS12029;

di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, inclusa la comunicazione dell'AGCM prot. n. 13569 del 19 gennaio 2022 di proroga del termine di conclusione del procedimento PS12029.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e di Tim S.p.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso non presenta profili di palmare fondatezza;

Considerato che, quanto al *periculum*, non è stato dedotto un danno grave ed irreparabile che possa derivare dal pagamento della sanzione de qua, anche considerata la prevista facoltà di rateizzare l'importo (facoltà di cui, allo stato, l'esponente neppure si è avvalsa);

Ritenuto dunque di dover rigettare la domanda cautelare e di condannare l'istante al pagamento delle spese della fase in favore dell'Autorità,

compensandole nei confronti dell'intervenuta;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.

Condanna la società istante a rifondere le spese della fase in favore dell'Autorità intimata, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori.

Compensa le spese nei confronti di TIM S.p.A.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Lucia Maria Brancatelli, Consigliere

Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Filippo Maria Tropiano

IL PRESIDENTE

Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO